

Composizione del Parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sulla composizione del Parlamento europeo (2007/2169(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG): parere del Parlamento europeo (articolo 48 del trattato UE)¹,
 - visti l'articolo I-20, paragrafo 2, del trattato del 29 ottobre 2004 che adotta una Costituzione per l'Europa e il protocollo 34 di tale trattato²,
 - viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007³,
 - visti l'articolo 1, punto 15), del progetto di trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato modificativo)⁴,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0351/2007),
- A. considerando che il Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007 ha invitato il Parlamento europeo a presentare entro il mese di ottobre 2007 un progetto di iniziativa relativo a una decisione sulla futura composizione del Parlamento europeo, come previsto dal protocollo 34, adottato dalla Conferenza intergovernativa del 2004,
- B. considerando che la distribuzione dei seggi per la legislatura 2009-2014 è attualmente fissata dall'articolo 9, paragrafo 2, dell'atto del 25 aprile 2005 relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati su cui si fonda l'Unione europea,
- C. considerando che il progetto di trattato modificativo propone di modificare il trattato sull'Unione europea (nuovo articolo [9 A]) prevedendo una nuova procedura per la definizione della composizione del Parlamento europeo che stabilisce un limite globale di 750 seggi, con un massimo di 96 e un minimo di 6 per Stato membro, e il principio di "proporzionalità degressiva",
- D. considerando che il principio di proporzionalità degressiva non è definito nel trattato e deve essere precisato in modo chiaro e oggettivo per poter servire da indirizzo per qualsiasi redistribuzione dei seggi al Parlamento europeo,
- E. considerando che il principio di proporzionalità degressiva, quale principio stabilito dal diritto primario e quale definito nella presente risoluzione, servirà da parametro per valutare

¹ Testi approvati in pari data, P6_TA(2007)0328.

² GU C 310 del 16.12.2004, pag. 1.

³ 11177/1/07/REV 1.

⁴ CIG 1/1/07 del 5 ottobre 2007.

la conformità della decisione che le istituzioni competenti saranno indotte a prendere ai fini della fissazione della composizione del Parlamento europeo,

- F. considerando che qualsiasi violazione di tale principio potrà essere anche sanzionata dalla Corte di giustizia,
- G. considerando che, così stando le cose, importa fare in modo che nessuno Stato membro si veda imporre riduzioni ulteriori di seggi rispetto a quelle risultanti dall'ultimo allargamento,
- H. considerando che nella fase attuale non giova tener conto dell'impatto dei futuri allargamenti allo stato non prevedibili e le cui conseguenze potranno essere prese in debita considerazione negli atti di adesione corrispondenti attraverso un superamento provvisorio del limite globale di 750 seggi, così come si è proceduto in occasione dell'ultimo allargamento,
- I. considerando che un sistema chiaro, comprensibile e trasparente deve poter essere applicato anche in relazione a future variazioni del numero di abitanti degli Stati membri, senza procedere a nuovi negoziati nel merito,
- J. considerando che un sistema giusto, comprensibile e duraturo di ripartizione dei seggi in seno al Parlamento europeo sarà necessario per rafforzare la legittimità democratica della rappresentanza popolare e costituirà la condizione affinché il Parlamento europeo possa svolgere il suo ruolo e partecipare al processo di formazione dell'opinione e al processo legislativo europei,
- K. considerando che l'attuale numero di seggi del Parlamento europeo fa sembrare opportuno e giustificabile che quello da prevedere per il Parlamento che sarà eletto nel 2009 costituisce una transizione dalla situazione attuale a quella che risulterà da un regime più stabile, basato sulla proporzionalità degressiva,
 - 1. condivide la volontà del Consiglio europeo di pervenire sin d'ora a un accordo politico che consenta di adattare la composizione del Parlamento europeo conformemente alla lettera e allo spirito del nuovo trattato e di formalizzare tale accordo immediatamente dopo l'entrata in vigore del nuovo trattato e in tempo utile prima delle elezioni al Parlamento europeo del 2009;
 - 2. ritiene che la definizione di una nuova composizione del Parlamento europeo, più vicina alla realtà demografica e tale da riflettere meglio la cittadinanza europea, rafforzerà la legittimità democratica del Parlamento europeo nel momento in cui esso dovrà esercitare le maggiori competenze che gli verranno affidate dal nuovo trattato;
 - 3. constata che la composizione del Parlamento europeo prevista nell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania dovrà in ogni caso essere modificata immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato modificativo;
 - 4. constata che l'articolo [9 A] del trattato sull'Unione europea, ripreso nel progetto di trattato modificativo, fissa un quadro che comporta un limite globale di 750, un massimo di 96 seggi per lo Stato membro più popolato e un minimo di 6 seggi per quello meno popolato e che pone il principio della rappresentanza dei cittadini europei secondo una proporzionalità degressiva, pur senza definirlo in maniera più precisa;

5. osserva che il quadro del succitato articolo [9 A] consente di abbinare il principio di efficacia, scaglionando il numero di deputati a un livello ancora compatibile con il ruolo di un'assemblea legislativa, con il principio del pluralismo consentendo a ciascuno Stato membro di veder rappresentato il ventaglio dei principali orientamenti politici, in particolare maggioranza e opposizione, e con il principio di solidarietà, attraverso cui gli Stati più popolati accettano di essere sottorappresentati per consentire una migliore rappresentanza di quelli meno popolati;
6. ritiene che il principio di proporzionalità degressiva implica che il rapporto tra la popolazione e il numero di seggi di ciascuno Stato membro deve variare in funzione della rispettiva popolazione in modo che ciascun deputato di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini rispetto a ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato e viceversa, ma anche che nessuno Stato membro meno popolato abbia più seggi di uno Stato più popolato;
7. sottolinea che, considerata l'armonizzazione attualmente insufficiente del concetto di cittadinanza a livello degli Stati membri, occorre riferirsi, quando si tratta della popolazione di ciascuno Stato membro, ai dati forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), che sono quelli su cui si basa il Consiglio dell'Unione europea quando deve verificare, nel caso dell'adozione di una decisione a maggioranza qualificata, la percentuale della popolazione totale dell'Unione;
8. ritiene opportuno non proporre per alcuno Stato membro, nella fase attuale del processo di integrazione europea, una riduzione del numero di seggi attribuiti rispetto a quello dei seggi attribuiti dal trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, ad esclusione della riduzione derivante dal mandato relativo al trattato modificativo, che prevede per lo Stato membro più popolato, la Germania, il passaggio da 99 a 96 seggi;
9. ritiene d'altra parte che nelle condizioni attuali il numero di seggi al Parlamento europeo, e quindi la rappresentanza dei cittadini europei, non andrebbe ridotto in vista di ulteriori ampliamenti, le cui date non sono prevedibili;
10. propone pertanto di ripartire i seggi del futuro Parlamento europeo sulla base di 750 deputati e ritiene che le future adesioni potranno comportare un superamento provvisorio di tale limite entro la fine della legislatura, come si è proceduto nel caso della Bulgaria e della Romania, seguito da una revisione globale della ripartizione dei seggi per le elezioni al Parlamento europeo successive all'allargamento;
11. ricorda che il mancato rispetto del principio di proporzionalità degressiva, quale definito nella presente risoluzione, potrebbe in futuro essere sanzionato dalla Corte di giustizia, una volta che l'atto che stabilisce la composizione del Parlamento europeo diventerà un atto di diritto derivato che deve rispettare i limiti e i principi fissati nel trattato;
12. chiede alla Conferenza intergovernativa di inserire il progetto di decisione del Consiglio europeo che fissa la composizione del Parlamento europeo, riportato nell'allegato 1 della presente risoluzione, in una dichiarazione sull'articolo [9 A], paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea quale ripreso nel progetto di trattato modificativo, da allegare all'atto finale di detta Conferenza, prevedendo che sia formalmente adottato in conformità della procedura di cui al succitato articolo [9 A], paragrafo 2 subito dopo l'entrata in vigore del trattato modificativo; si impegna, dal canto suo, ad agire con sollecitudine una volta entrato in vigore il trattato modificativo; invita il Consiglio europeo ad attuare la dichiarazione

soprammenzionata non appena il trattato di riforma entrerà in vigore e in conformità delle sue disposizioni, affinché gli Stati membri possano emanare tempestivamente le disposizioni interne necessarie per l'organizzazione delle elezioni al Parlamento europeo relative alla legislatura 2009-2014;

13. insiste affinché la revisione prevista all'articolo 3 del suddetto progetto di decisione del Consiglio europeo sia sfruttata per studiare la possibilità tecnica e politica di sostituire la presa in considerazione del numero degli abitanti, quale stabilito annualmente da Eurostat, con quello del numero dei cittadini europei; invita in questa ottica i propri rappresentanti alla Conferenza intergovernativa a trasmettere alla Conferenza il progetto di dichiarazione relativa all'articolo 2 del progetto di Protocollo n. 10 sulle disposizioni transitorie (Titolo I: Disposizioni concernenti il Parlamento europeo), riportato nell'allegato 2 della presente risoluzione, e chiede alla Conferenza di allegare la dichiarazione al suo Atto finale;
14. richiama l'attenzione sul nesso politico esistente tra la nuova ripartizione dei seggi proposta in base al principio della proporzionalità degressiva e l'intero pacchetto di riforme relativo alle istituzioni dell'Unione, in particolare il principio della "doppia maggioranza" per la definizione di una maggioranza in seno al Consiglio (articolo [9 C], paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea quale ripreso nel progetto di trattato modificativo) e la composizione della Commissione (articolo [9 D], paragrafo 5, del trattato soprammenzionato); sottolinea la necessità che il pacchetto di riforme sia coerente riconoscendo, nel contempo, la natura giuridica specifica di ciascuna istituzione; è d'accordo sul fatto che la riforma del voto a maggioranza in seno al Consiglio e della composizione della Commissione non deve entrare in vigore prima del 2014, mentre la nuova ripartizione dei seggi al Parlamento europeo dovrebbe essere applicata nel 2009; si riserva tuttavia di dare il proprio sostegno alla decisione del Consiglio europeo a norma del soprammenzionato articolo [9 A] del trattato sull'Unione europea in merito alla nuova ripartizione dei seggi in seno al Parlamento europeo solo alla luce delle riforme delle istituzioni dell'Unione quali stabilite dal trattato modificativo;
15. è consapevole del fatto che la composizione del Parlamento europeo così proposta costituisce un'applicazione obiettiva delle disposizioni previste dal progetto di trattato modificativo, ma imporrà in futuro uno sforzo di adattamento per far fronte alle nuove sfide che si porranno a lungo termine, soprattutto in occasione delle future adesioni; ritiene che, nell'ambito di una tale futura riforma, si dovrebbe procedere comunque alla correzione di possibili disparità di trattamento che si spiegano per ragioni storiche;
16. propone al Consiglio europeo di esaminare per tempo prima di ogni nuova elezione al Parlamento europeo, insieme al Parlamento europeo, i dati disponibili sulla popolazione e di prenderli come base di calcolo;
17. si ripropone a tale riguardo di esaminare la possibilità di eleggere una parte dei deputati europei su liste transnazionali; ritiene che ciò contribuirebbe a conferire una vera dimensione europea al dibattito elettorale, in particolare affidando un ruolo centrale ai partiti politici europei;
18. ribadisce che tale proposta è strettamente subordinata all'entrata in vigore del trattato modificativo; ritiene che, qualora la ratifica del trattato modificativo non dovesse essere conclusa con successo prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2009, dovrebbe continuare a valere la ripartizione dei seggi prevista nei trattati vigenti;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la citata relazione della commissione per gli affari costituzionali alla Conferenza intergovernativa, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti dei paesi candidati all'adesione.

Progetto di decisione del Consiglio europeo che fissa la composizione del Parlamento europeo

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto l'articolo [9 A], paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

vista l'iniziativa del Parlamento europeo,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando che:

(1) Occorre adottare in tempi brevi la decisione di cui all'articolo [9 A], paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea per consentire agli Stati membri di adottare le disposizioni interne necessarie per l'organizzazione delle elezioni al Parlamento europeo per la legislatura 2009-2014.

(2) Tale decisione deve rispettare i criteri definiti al paragrafo 2, primo comma, del medesimo articolo, vale a dire un numero totale di rappresentanti dei cittadini dell'Unione che non superi settecentocinquanta membri, stante che tale rappresentanza è assicurata in modo degressivamente proporzionale con una soglia minima di sei membri per Stato membro, nessuno Stato membro avendo attribuiti più di novantasei seggi.

(3) Occorre non tener conto in questa fase dell'impatto dei possibili futuri allargamenti, che potrà tradursi nei corrispondenti atti di adesione mediante il superamento provvisorio del limite globale di settecentocinquanta, come avvenuto in occasione dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Il principio di proporzionalità degressiva, previsto all'articolo [9 A] del trattato sull'Unione europea, va applicato nel modo che segue:

- le cifre minime e massime fissate dal trattato devono essere pienamente utilizzate affinché il ventaglio dei seggi al Parlamento europeo sia il meno lontano possibile dal ventaglio delle popolazioni degli Stati membri;
- più uno Stato membro è popolato, più ha diritto ad un numero elevato di seggi;
- più uno Stato membro è popolato, più il numero di abitanti che ogni deputato europeo rappresenta è elevato.

Articolo 2

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue a decorrere dall'inizio della legislatura 2009-2014:

Belgio	22
Bulgaria	18
Repubblica ceca	22
Danimarca	13
Germania	96
Estonia	6
Grecia	22
Spagna	54
Francia	74
Irlanda	12
Italia	72
Cipro	6
Lettonia	9
Lituania	12
Lussemburgo	6
Ungheria	22
Malta	6
Paesi Bassi	26
Austria	19
Polonia	51
Portogallo	22
Romania	33
Slovenia	8
Slovacchia	13
Finlandia	13
Svezia	20
Regno Unito	73

Articolo 3

La presente decisione sarà rivista con sufficiente anticipo prima dell'inizio della legislatura 2014-2019 al fine di consentire in futuro, prima di ogni nuova elezione al Parlamento europeo, di riattribuire i seggi tra gli Stati membri in modo obiettivo, secondo il principio di proporzionalità degressiva di cui all'articolo 1, tenuto conto dell'eventuale aumento del loro numero e delle evoluzioni demografiche debitamente constatate.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Bruxelles,

*Per il Consiglio europeo
Il Presidente*

ALLEGATO 2

Progetto di dichiarazione relativa all'articolo 2 del protocollo n. 10 sulle disposizioni transitorie (Titolo I: Disposizioni concernenti il Parlamento europeo)

Senza pregiudizio della decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2009-2014, la Conferenza invita il Parlamento a presentare un progetto concernente l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, conformemente all'articolo 190, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che definisca con maggiore precisione il termine "cittadini" di cui all'articolo 9A, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea. Tale progetto dovrebbe essere elaborato con sufficiente anticipo rispetto alle prossime elezioni previste per il 2014.